



DETERMINAZIONE N. **1561**

del **15 LUG. 2014**

Atti n. 511/14 - all. 112

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA-ACCETTAZIONE - PRESA D'ATTO DELL'ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE (C.E.S.I.) SOC. COOP., RISOLUZIONE CONTRATTUALE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 116 del 31.01.2014:
 - si è preso atto della risoluzione contrattuale con Steda SPA aggiudicataria dell'appalto in epigrafe, poiché la medesima è venuta a trovarsi in concordato preventivo e non più in grado di continuare i lavori;
 - si è stabilito di procedere utilizzando la graduatoria della gara originaria affidando il completamento dei lavori al soggetto risultato secondo, la Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. con sede in Imola, via Sabbatani 14 e demandando alla Direzione Strategica e alle Unità Operative secondo competenza la stipula del relativo contratto;
- in data 31.01.2014 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto (n. repertorio 11 del 2014) con Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. per un importo di euro 10.392.856,51 di cui euro 752.411,43 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%;
- con verbale del 3.02.2014 si è provveduto alla consegna dei lavori;

CONSIDERATO che:

- con mail 12.06.2014 il Responsabile del Procedimento, essendo lo stato dei lavori notevolmente rallentato, esprimeva alla Direzione Lavori perplessità e preoccupazione circa l'anomalo procedere delle lavorazioni tali da non rispettare il crono programma (tuttora non rispettato) approvato in sede di stipula del contratto e aggiornato durante varie riunioni di cantiere i cui verbali sono agli atti di questa Fondazione;
- con nota del 13.06.14 la Direzione Lavori convocava in riunione l'affidatario dei lavori per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e valutare ogni azione utile ad accelerare i tempi di esecuzione dei lavori;
- la Direzione Lavori, con nota del 25.06.14, assunta ai sensi dell'art. 136, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, a causa del critico andamento delle lavorazioni, del generale grave ritardo accumulato dall'impresa, della sospensione di lavorazioni quali l'esecuzione delle tramezzature interne, le opere di impermeabilizzazione, gli interventi di consolidamento strutturale ecc..., avviava il procedimento di risoluzione del contratto di cui ai commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 163/2006 cit., intimando all'impresa di dare effettivo inizio alle lavorazioni sopra richiamate entro il 30.06.2014. Tutto ciò, con l'espressa avvertenza per cui, in caso di inadempimento delle disposizioni impartite, si sarebbe proceduto ad adottare gli ulteriori provvedimenti di cui al medesimo art. 136 del D.Lgs 163/06 (*"Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo"*);

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE N.

1561

del 15 LUG. 2014

Atti n. 511/14 - all. 112

in data 02.07.14 veniva convocata, ex art. 136, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, la visita in contraddittorio in cantiere per appurare l'esito delle intimazioni di cui al punto precedente; con verbale in pari data la Direzione Lavori appurava il mancato adempimento di quanto intimato con nota 25.06.2014, trasmettendo tale processo verbale al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 136, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.

VERIFICATI, l'abbandono del cantiere da parte dei subappaltatori e dei subfornitori, il lamentato mancato pagamento di alcuni di essi da parte di Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, le notizie di stampa sempre più diffuse circa una sofferenza economico-finanziaria della C.E.S.I. di difficile e, comunque, non tempestiva, soluzione;

VISTA la relazione della Direzione Lavori conseguente ad un ulteriore sopralluogo di verifica del giorno 14.07.2014, con la quale la Direzione Lavori:

- ha preso atto dell'andamento anomalo dei lavori quale effetto dell'insufficiente presenza di maestranze registrata in cantiere fin dall'avvio dei lavori;
- ha accertato che nell'ultimo mese il cantiere è stato nei fatti abbandonato dalle maestranze risultando presidiato dai soli tecnici dell'impresa appaltatrice;
- ha considerato che, sulla base delle analisi e valutazioni condotte anche sulla base dei dati di produttività pregressa di questo come di altri cantieri simili, non è ragionevolmente possibile comprimere ulteriormente le fasi di lavoro e che non è possibile considerare altre azioni correttive quali potenziamento del personale o doppi o tripli turni di lavoro già previsti dall'impresa in fase di revisione del programma esecutivo in parola;
- ha accertato e riaffermato il grave, ingiustificato ritardo dell'impresa che è quantificabile in non meno di 120 giorni rispetto le previsioni originali;
- ha preso atto che:
 - nessuna azione correttiva è stata messa in atto dall'impresa con l'obiettivo di recuperare in alcun modo il ritardo accumulato;
 - l'impresa risulta inerte e incapace nei fatti di alcuna utile reazione;
 - l'inefficacia delle contestazioni mosse all'impresa circa il ritardo e assegnazione di un termine per agire per recuperare il ritardo;
 - il generale grave ritardo accumulato e l'abbandono del cantiere da parte delle maestranze dell'impresa,
- ha confermato la ragionevole e fondata convinzione che l'impresa non sia più in grado di poter recuperare il ritardo accumulato e che l'impresa stessa non sia più nelle condizioni di poter portare a compimento l'opera nei tempi previsti.

RICHIAMATO, il disposto di cui al comma 6 dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 (*"Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo"*), che prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui l'inadempimento dell'impresa appaltatrice permanga anche a seguito

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3 di 4

DETERMINAZIONE N. **1561** del **15 LUG. 2014** Atti n. 511/14 - all. 112

dei provvedimenti assunti dalla Stazione Appaltante ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, D.Lgs. n. 163/2006 cit. e ritenuto ricorrano le condizioni per la sua applicazione;

CONSIDERATE l'importanza che riveste l'intervento di che trattasi all'interno della rete dell'Emergenza Urgenza cittadina e l'indifferibile urgenza che il Pronto Soccorso del "Nuovo Dipartimento" sia completato entro l'inizio dell'EXPO e che, pertanto questa Fondazione deve percorrere tutte le strade possibili affinché l'opera sia completata in tempi utili;

RITENUTO per quanto espresso ai punti precedenti di dover procedere alla risoluzione "*per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo*" del contratto in danno alla Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop., ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006;

PRESO ALTRESI' ATTO che, da visura ordinaria camerale richiesta in data 11.07.2014, nei confronti dell'impresa appaltatrice risulta iscritta, a far data dal 10.07.2014, una procedura di liquidazione coatta amministrativa, il cui provvedimento (mai notificato alla Stazione Appaltante) risale alla data del 08.07.2014;

RICHIAMATO l'art. 81, comma 2, L.Fall., che testualmente riporta: "*Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche*";

RICHIAMATO altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di sottoposizione a procedura concorsuale dell'appaltatore di opera pubblica che risulti già inadempiente ai propri obblighi, resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in via di autotutela, quando il procedimento amministrativo diretto alla risoluzione sia stato iniziato prima dell'apertura della procedura concorsuale (per cui cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. I, 26.02.1991, n. 2052; Cass. civ. n. 251/1970; Trib. Milano, 11.12.2000; Trib. Firenze, 23.04.2001);

CONSTATATA l'applicabilità, nel caso di specie, di tale principio di diritto, in ragione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 136, commi 4, 5 e 6 D.Lgs. n. 163/2006 con la già citata nota della Direzione Lavori in data 25.06.14;

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per procedere in via di autotutela alla risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'impresa Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop., ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e che tale potere della Stazione Appaltante prevalga, ai sensi del richiamato orientamento giurisprudenziale, sull'effetto di scioglimento automatico del contratto di cui all'art. 81, comma 2, L. Fall.

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4 di 4

DETERMINAZIONE N. **1561**

del **15 LUG. 2014**

Atti n. 511/14 - all. 112

RICHIAMATO infine l'art. 140 del D. Lgs 163/2006 che testualmente riporta:

"Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori";

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttore Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, alla risoluzione del contratto con Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop., prevedendo l'imputazione all'appaltatore di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei ritardi della risoluzione contrattuale;

DI DEMANDARE al R.U.P., per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D. LGS. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare di procedere, ai sensi del citato art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, all'interpello degli ulteriori soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, e quindi, a fronte della verifica della permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale, di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto per l'affidamento del completamento dei lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

Procedimento presso U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **15 LUG. 2014** N. **1561**

IRCCS di natura pubblica